

Cass. 12 maggio 2009 n. 10867

Attività sportiva – Arbitri di calcio – Adempimento del patto associativo – Inapplicabilità della disciplina generale del lavoro subordinato – Inapplicabilità della legge 23 marzo 1981, n. 91

Non può essere applicata all'arbitro di calcio la normativa sul lavoro subordinato in ragione del rapporto associativo che viene a crearsi, in quanto l'arbitro è tesserato con la FIGC e quindi parte dell'AIA (Associazione Italiana Arbitri). Le prestazioni svolte dall'arbitro di calcio integrano, pertanto, adempimento del patto associativo per l'esercizio in comune dell'attività sportiva.

GLI ARBITRI DI CALCIO E IL RAPPORTO CON LA FIGC

di *Anna Lisa Melillo**

SOMMARIO: 1. Il caso di specie – 2. La natura del rapporto arbitri-federazione – 3. Gli effetti derivanti dalla natura associativa del rapporto

1. Con la sentenza in esame la Suprema Corte interviene in ordine all'individuazione dell'esatta natura del rapporto degli arbitri di calcio con la Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC).

Nel caso di specie, un arbitro di calcio, al termine della stagione sportiva, riceveva dall'Associazione Italiana Arbitri (AIA) comunicazione della mancata conferma nel suo ruolo di arbitro per l'anno successivo senza che vi fosse alcuna motivazione e senza che lo stesso avesse mai subito note di demerito nel corso della stagione sportiva. L'arbitro proponeva ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, con cui chiedeva l'accertamento della sussistenza di quello che riteneva essere un vero rapporto di lavoro subordinato con la Federcalcio o, in subordine, con l'AIA per tutto il periodo in cui aveva svolto le funzioni di direttore di gara. Egli, in particolare, sosteneva di essere perfettamente inserito nell'"azienda calcio" al cui servizio metteva la propria prestazione, percependo uno stipendio fisso mensile e dedicando gran parte della giornata agli allenamenti. Di qui, la richiesta di qualificare la sua attività come quella di un lavoratore subordinato cui è applicabile la relativa normativa.

* Avvocato. Dottoranda di ricerca presso la Scuola di dottorato in Diritto delle relazioni di lavoro di Adapt-Fondazione M. Biagi, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.

Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, escludendo che il rapporto in questione avesse natura subordinata e dichiarava che si trattasse di un rapporto associativo, in cui trovavano fondamento le prestazioni dell'arbitro.

La sentenza veniva confermata in appello e, successivamente, in sede di legittimità.

2. Il ragionamento logico-giuridico sviluppato dai giudici di merito, prima, e dai giudici di legittimità, dopo, si basa sulla convinzione che essendo l'arbitro, un tesserato della FIGC, in quanto tale facente parte dell'AIA, il vincolo che viene a crearsi è di tipo associativo ed è liberamente accettato, con tutti i diritti e gli obblighi ad esso inerenti, diversi dai diritti e dagli obblighi propri del rapporto di lavoro subordinato. In particolare, l'attività dell'arbitro può essere ricondotta ad un rapporto di lavoro subordinato solo nel caso in cui risulti che la stessa non coincida affatto con l'oggetto e con lo scopo istituzionale della Federazione.¹

Infatti, ove le prestazioni dell'arbitro siano rese conformemente alle previsioni delle finalità istituzionali dell'AIA e della FIGC, si è in presenza di un adempimento del patto sociale per l'esercizio in comune dell'attività sportiva. Le prestazioni, in altri termini, non sono svolte in funzione dello scambio con la retribuzione, ma sono dirette al perseguimento di uno scopo comune, quale adempimento del contratto sociale nato con il tesseramento.² A confermare tale soluzione, occorre inoltre sottolineare, che successivamente ad un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale³ sviluppatosi intorno alla natura giuridica delle federazioni

¹ Sul punto la giurisprudenza appare consolidata come risulta anche da Cass., 16 novembre 1978, n. 5325; Cass., 8 giugno 1977, n. 2360; Cass., 23 luglio 1969, n. 2772, in *Giust. Civ. Mass.*, 1969, 1424; Cass., 29 luglio 1965, n. 1826.

² Sulla definizione degli arbitri quali pubblici ufficiali in virtù del loro ruolo atto a garantire il regolare svolgimento delle competizioni e la certificazione dei risultati ottenuti si vedano AA.VV., *Diritto sportivo*, in *Giur. Sist. Dir. Civ. e Comm.*, 1999, 91 e M. SANINO, *Diritto sportivo*, Cedam, Padova, 61.

³ In giurisprudenza propendevano per la natura pubblicistica, Cass., S.U., 19 giugno 1968, n. 2028, in *Foro It.*, 1968, I, 2790; Cass., S. U., 16 giugno 1983, n. 4108, in *Giust. Civ.*, 1983, I, 2931; Cons. Stato, 6 marzo 1973, n. 80, in *Cons. St.*, 1973, I, 467. In dottrina, V. CERULLI IRELLI, *Corso di diritto amministrativo*, Giappichelli, Torino, 1998, 358; L. TRIVELLATO, *Considerazioni sulla natura giuridica delle federazioni sportive*, in *Dir. e Soc.*, 1991, 141; E. PICCARDO, *Legge 23 marzo 1981 n. 91*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1982, 561.

Sostenevano la natura privatistica delle federazioni Cass., S.U., 9 maggio 1986, n. 3091 e n. 3092, in *Foro It.*, 1986, I, 1251; Cass., S.U., 26 ottobre 1989, n. 4399, in *Foro It.*, 1990, I, 899; Cass., 5 aprile 1993, n. 4063, in *Foro It.*, 1994, I, 135. In dottrina, S. CASSESE, *Sulla natura giuridica delle federazioni sportive e sulla applicazione ad esse della disciplina del "parastato"*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1979, 117; A. DE SILVESTRI, *Le qualificazioni giuridiche dello sport e nello sport*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1992, 283.; M. SENSALÉ, *La l. 23 marzo 1981 n. 91 e la natura giuridica delle federazioni*, *Riv. Dir. Sport.*, 1984, 490; A. QUARANTA, *Sulla natura giuridica delle federazioni sportive nazionali*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1986, 174.

Sulla natura mista delle federazioni, sia pubblicistica sia privatistica, si vedano Cass., 11 ottobre 2002, n. 14530, in *Cons. Stato*, 2003, II, 20; Cass., S.U., 12 luglio 1995, n. 7640, in *Mass. Foro It.*, 1995, 880; Cass., 5 aprile 1993, n. 4063, in *Foro It.*, 1994, I, 134. In dottrina, R. CAPRIOLI, *L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, Jovene, Napoli, 1997, 39; G. VIDIRI, *Natura giuridica e potere regolamentare delle federazioni sportive nazionali*, in *Foro It.*, 1994, I, 141.

sportive, l'intervento del d.lgs. 242/1999 ha definitivamente chiarito che alle stesse sia riconosciuta «*natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato*» specificando che esse «*non perseguono scopo di lucro e sono disciplinate per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo*». Con il tesseramento prende vita un contratto associativo di adesione alla federazione, da cui scaturirebbero diritti e obblighi in capo all'arbitro, che insieme agli altri arbitri entra a far parte dell'Associazione Italiana Arbitri.

Non è escluso, però, che dall'accertamento di fatto condotto in sede di merito risulti che il contenuto del rapporto e le sue effettive modalità siano quelle proprie del rapporto di lavoro subordinato, a nulla rilevando né la volontà desumibile dal contratto né il *nomen iuris* utilizzato dalle parti per qualificarlo.⁴

Occorre aggiungere che la normativa federale non contiene alcun riferimento alla sussistenza di un rapporto di lavoro tra l'arbitro di calcio e la Federcalcio e/o l'AIA; l'art. 32, secondo comma, dello Statuto della FIGC attualmente in vigore stabilisce che «*gli ufficiali di gara, sono organizzati con autonomia operativa e amministrativa, nell'Associazione Italiana Arbitri (AIA), che provvede al loro reclutamento, formazione, inquadramento e impiego, anche attraverso proprie articolazioni territoriali*»; l'art. 1 del Regolamento dell'AIA prevede che «*...tutti gli arbitri italiani... senza alcun vincolo di subordinazione prestano la loro attività di ufficiali di gara nelle competizioni della FIGC e degli organismi internazionali cui aderisce la Federazione stessa*»; inoltre, dall'art. 38, quinto comma, dello stesso Regolamento si ricava che «*tutte le prestazioni degli associati... sono svolte per spirito volontaristico e gratuitamente, con il riconoscimento dei soli rimborsi spese e/o indennità stabiliti dalla FIGC e dall'AIA*».

Mentre, per gli altri tesserati, quali i calciatori professionisti, i collaboratori, gli allenatori, i massaggiatori, i direttori tecnico-sportivi, la disciplina federale prevede la configurazione di un rapporto di lavoro,⁵ per gli arbitri manca una disposizione regolamentare in tal senso.

L'arbitro, in assenza del *vincolo di subordinazione*, agisce in autonomia svolgendo la sua funzione tecnica di direttore di gara con imparzialità e indipendenza di

⁴ In tal senso Cass., 2 aprile 2002, n. 4682, in *Mass. Giur. It.*, 2002; nonché Corte Cost., 31 marzo 1994, n.115, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1995, II. Sulle operazioni giurisprudenziali di qualificazione dei rapporti di lavoro, accanto alle opinioni, non recenti, di M. PERSIANI, *Riflessioni sulla giurisprudenza in tema di individuazione della fattispecie lavoro subordinato* e L. SPAGNUOLO VIGORITA, *Riflessioni in tema di continuità, impresa, rapporto di lavoro*, entrambi, in *Studi in onore di F. Santoro Passarelli*, Jovene, Napoli, 1972 si veda la posizione di D. VITALI, *Qualificazione contrattuale ed elaborazione degli effetti: una verifica della tecnica giurisprudenziale in tema di lavoro*, in *Riv. Giur. Lav. e Prev.*, 1987, 421; F. LUNARDON, *L'uso giurisprudenziale degli indici di subordinazione*, in *Giorn. Dir. Lav. e Rel. Ind.*, 1990, 403; M. TIRABOSCHI, *Premesse per uno studio della giurisprudenza in tema di individuazione della fattispecie lavoro subordinato*, in AA.VV., *Autonomia negoziale e prestazioni di lavoro*, Giuffrè, Milano, 1993.

⁵ Al riguardo si veda A. GUADAGNINO, *La natura del rapporto degli arbitri di calcio con la Federazione Italiana Gioco Calcio*, in *Inf. Prev.*, 2005, 387.

giudizio. I poteri di controllo e disciplinari nei suoi confronti, di competenza dell'AIA, si spiegano in ragione del vincolo associativo che lega l'arbitro all'Associazione Italiana Arbitri e non in ragione del potere di vigilanza e controllo, connesso a quello direttivo e organizzativo, proprio del datore di lavoro.

Non può, dunque, trovare applicazione, nel caso di specie, la normativa sul lavoro subordinato proprio perché, come accertato dai giudici di merito, esiste tra i soggetti un vincolo associativo e le prestazioni effettuate dall'arbitro, in qualità di tesserato della FIGC e appartenente all'AIA, sono riconducibili all'oggetto sociale.

A non poter operare è, altresì, la disciplina del lavoro sportivo di cui alla L. 23 marzo 1981, n. 91, contenente norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti. Come è stato puntualmente chiarito dalla giurisprudenza,⁶ l'art. 2 di tale legge contiene una netta distinzione tra le figure tassativamente indicate di sportivi professionisti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici) «*che esercitano attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI*», cui va applicata la L. n. 91/1981 e gli altri sportivi professionisti non indicati in tale norma, il cui rapporto di lavoro, qualora ne ricorrano gli estremi, è assoggettato invece alle norme che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato. L'arbitro non rientra nella categoria degli sportivi professionisti ed essendo le norme sul professionismo agonistico, norme speciali, non è ammissibile la loro applicazione analogica.

3. La mancata qualificazione del rapporto, nel caso di specie, come lavoro subordinato lascia in qualche modo irrisolta la questione della tutela previdenziale applicabile agli arbitri. Questi ultimi non rientrando, peraltro, come osservato, nel novero degli sportivi professionisti, non verrebbero presi in considerazione da alcuna disposizione di natura previdenziale.⁷

Inoltre, non sussiste in capo alla federazione alcun obbligo di assicurare gli arbitri presso l'Inail, non trovando applicazione nei loro confronti il d.lgs. 38/2000, che prevede la tutela antinfortunistica solo per gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'art. 9 T.U. Inail.

Un'interpretazione letterale escluderebbe, peraltro, gli arbitri dall'ambito di operatività dell'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 in base al quale «*a decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline associate e agli enti di promozione sportiva*». In dottrina non è mancato chi⁸ ha dubitato della legittimità costituzionale di quest'ultima norma, in quanto contraria ai principi di ragionevolezza e uguaglianza. I dirigenti, infatti,

⁶ Si veda Cass., 11 aprile 2008, n. 9551 in *Foro It.*, II, 2008.

⁷ Si veda in proposito il contributo di A. GUADAGNINO, *La natura del rapporto degli arbitri di calcio con la Federazione Italiana Gioco Calcio*, cit., 386, secondo il quale «*il silenzio mantenuto sul punto dal legislatore non può non essere interpretato come manifestazione tacita, ma pur sempre inequivocabile, della volontà di ritenere non meritevole di tutela previdenziale la prestazione dell'arbitro di calcio*».

⁸ A. GUADAGNINO, *Il rapporto degli arbitri di calcio con la FIGC nella giurisprudenza*, in *Riv. Dir. Sic. Soc.*, 2006, II, 551.

sarebbero coperti dal rischio di infortuni, pur non svolgendo concretamente alcuna attività sportiva in senso stretto, mentre gli arbitri sarebbero i soli ad esserne esposti.⁹ Il legislatore, in tal modo, distinguerebbe due categorie di tesserati, da un lato, quella degli atleti, dirigenti e tecnici, cui viene apprestata tutela antinfortunistica, dall'altro, quella dei direttori di gara, cui non viene offerta alcuna tutela contro i danni derivanti da infortuni causati dallo svolgimento dell'attività sportiva.

⁹ Il regolamento AIA, all'art. 39, contempla il diritto degli arbitri ad essere risarciti di ogni danno ingiusto alla persona e alle cose sulla base di apposita polizza assicurativa federale; gli eventi previsti sono però diversi dall'infortunio e comunque causati da un comportamento illecito altrui come osservato in A. GUADAGNINO, *Il rapporto degli arbitri di calcio con la FIGC nella giurisprudenza*, in *Riv. Dir. Sic. Soc.*, cit.